



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Allegati:

Roma.....

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 3674]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia  
Area Politiche per la riqualificazione,  
la tutela e la sicurezza ambientale e  
per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto:

**CERIGNOLA (FG) – ASCOLI SATRIANO (FG): Parco eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà" sito nel territorio comunale di Cerignola e di Ascoli Satriano e infrastrutture connesse nel comune di Ascoli Satriano, della potenza pari a 40,8 MWe.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.  
Proponente: Società Tozzi Green S.p.A.  
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*E, p.c.*  
All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –  
VIA e VAS [ID\_VIP: 3674]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416  
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società Tozzi Green S.p.A.  
(tozzi.re@legalmail.it)

In riferimento all'oggetto,

**considerato** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n.13249 del 15/05/2018, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 15/05/2018, prot. n. 13240, ha comunicato alla Società Tozzi Green S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

*< In riferimento al procedimento in argomento; visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società Tozzi Green S.p.A., che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 15/05/2018 prot. n. 13240 (allegato alla presente quale parte integrante), ha espresso un valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.*

*Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM- MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

*Si comunica a codesta Società Tozzi Green S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.*

*Si precisa che, nel caso codesta Società Tozzi Green S.p.A. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.*

*Si chiede la collaborazione di codesta Società Tozzi Green S.p.A. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del*



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

mare ed alla Regione Puglia al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Tozzi Green S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati>.

**CONSIDERATO** pertanto il parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. n. 13240 del 15/05/2018, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, di seguito riportato integralmente:

< **VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

**VISTO** il D.M.- MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

**VISTO** il DPCM del 29/04/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016 al n. 2403.

**VISTO** il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.R.U. 18350 del 03/08/2017, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dall'articolo 23 (co. 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ..." dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla **Società Tozzi Green S.p.A.** con l'istanza di VIA relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 40,8 MW e opere connesse, denominato "**Eolico Cerignola Borgo Libertà**".

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con successiva nota prot. n. DVA.R.U. 18660 del 08/08/2017, vista sempre la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (co. 3) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, e pertanto ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di cui trattasi ...".

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 25022 del 07/09/2017, ha evidenziato alla **Società Tozzi Green S.p.A.** che, diversamente da quanto indicato nel modulo per la presentazione dell'istanza di VIA, pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e predisposto secondo la nuova procedura, l'istanza di VIA non era stata inviata anche alla medesima Direzione generale, invitando detta Società a voler provvedere in merito.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio**, con la suddetta nota, dopo aver chiesto alla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** competente di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, ha anticipato alla **Società Tozzi Green S.p.A.**, la necessità di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che, pertanto, avrebbe provveduto a trasmettere apposita richiesta all'autorità competente nei termini di legge.

**VISTA** la nota prot. n. 8477 del 05/09/2017, con la quale la **Regione Puglia** ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza.

**CONSIDERATO** che la **Società Tozzi Green S.p.A.** con nota prot. n. 193/17/TGreen/CC-adn del 07/09/2017, nel trasmettere la copia digitale richiesta dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha precisato che "... la scrivente fa presente che provvederà a dare riscontro alle Vs preliminari



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

osservazioni, richieste di verifiche, e preannunciate richieste di integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale prodotto, qualora l'autorità competente le ritenga fondate e necessarie".

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 25509 del 12/09/2017, ha riscontrato la nota della Società Tozzi Green S.p.A., riferendo, in particolare, che "si prende atto di quanto comunicato da codesta Società, e si fa presente che, nel caso in cui l'autorità competente non ritenesse fondate e necessarie le integrazioni che questa Direzione generale formalizzerà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa Amministrazione concluderà il procedimento sulla base della documentazione disponibile".

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** con nota prot. n. 6499 del 15/09/2017 ha chiesto che gli elaborati di progetto venissero integrati con la seguente documentazione integrativa:

<In riferimento a quanto in oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. e depositata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritiene indispensabile, ai fini dell'espressione del proprio parere endoprocedimentale di competenza, acquisire quanto segue.

Secondo quanto previsto dalla DGR del 23/11/2012, DGR del 06/06/2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impianti FER nella Valutazione di Impatto Ambientale" e del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", all'interno dell'area buffer di circa 9 km è necessario elaborare:

1. Planimetria con individuazione di parchi eolici già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale, con indicazione delle ditte proponenti e del numero degli aerogeneratori dei singoli impianti;
2. Come stabilito nelle DGR, Studio degli effetti cumulativi di co-visibilità ed effetti sequenziali dell'impianto oggetto dell'intervento unitamente agli impianti eolici già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali;
3. Ricognizione planimetrica e fotografica dei beni classificati "testimonianze della stratificazione insediativa";
4. Fotoinserimenti in relazione ai beni variamente tutelati e alle principali aree contermini (buffer 9 km) con punti di ripresa da e verso tali beni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate evitando di posizionare il punto di ripresa in corrispondenza di ostacoli occasionali (cespugli, manufatti sparsi, etc.). Bisognerà tener conto, nel caso in esame, dei beni e delle testimonianze della stratificazione insediativa, città consolidate); Componenti dei valori percettivi (strade panoramiche, luoghi e strade a valenza paesaggistica);
5. Descrizione grafica fotografica e renderizzata delle trasformazioni paesaggistiche in relazione alle strade di accesso e piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto.

Inoltre in considerazione dell'importante significatività archeologica del sito derivante dalla diffusa presenza di testimonianze della stratificazione insediativa di epoca Neolitica, è indispensabile che la ditta produca la Carta Archeologica del Rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch.

Per completezza di istruttoria si porta a conoscenza di codesta Direzione Generale che questa Soprintendenza, su istanza della Tozzi Green S.p.A. presentata ai sensi dell'art. 13 comma 13.3 parte III delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/09/2010, ha comunicato la insussistenza di provvedimenti di tutela in itinere di cui alla parte II del D. lgs. 42/2004 sulle particelle interessate dalla localizzazione dell'impianto eolico in questione (...) >.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 26171 del 19/09/2017, ha concordato, per gli aspetti di competenza, con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia con la suddetta nota del 15/09/2017.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio con nota prot. n. 26340 del 20/09/2017 ha formalizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la seguente richiesta di documentazione integrativa:

< In riferimento al progetto in argomento, e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 25022 del 07/09/2017, con la quale la Scrivente ha anticipato alla Società Tozzi Green S.p.A. la necessità di acquisire documentazione integrativa al progetto presentato, si comunica quanto segue.

Preliminarmente si deve evidenziare che alla data della presente nota, non risulta ancora pervenuta la copia digitale del progetto, trasmessa dalla Società unitamente alla nota prot. n. 193 del 07/09/2017 e che pertanto le valutazioni di questo Ministero sono basate sulla documentazione pubblicata sul sito web di codesto Ministero.

Si deve quindi evidenziare la necessità che questo Ministero sia effettivamente e direttamente destinatario dell'istanza (come già indicato nel modulo predisposto e pubblicato sul sito web di codesto Dicastero) ma anche della documentazione progettuale completa (in formato digitale) da parte del Proponente, considerato che il medesimo continua ad essere Amministrazione concertante con codesto Dicastero nel procedimento di VIA, nonché partecipe nella relativa istruttoria e visto quanto disposto dal comma 4 dell'art. 9 del D. Lgs. 152/2006, in merito alla tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali che potrebbero essere richieste dal Proponente.

Ciò posto e alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 23, co. 5 del D. Lgs. 104/2017, considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6499 del 15/09/2017 ha formulato una richiesta di integrazioni al progetto di cui trattasi – confermata, per quanto di competenza, dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale (nota prot. n. 26171 del 19/09/2017) - si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. l'area vasta di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituito da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 180 m. – ricavati dalla somma della torre alta 115 m. più il raggio del rotore, pari a 65 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico) – così come limitatamente considerata nel SIA presentato - non può che essere al minimo quello già previsto dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), da calcolarsi in base all'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche (al fine di individuare le cosiddette "aree contermini" sulle quali condurre la necessaria verifica e valutazione di questa Amministrazione). La predetta verifica, a carico del SIA, risulta necessaria in tale fase del procedimento VIA al fine di non dover duplicare le valutazioni di questo Ministero in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto proposto e pervenire, pertanto, alla determinazione di una univoca posizione di questa Amministrazione relativamente agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio fin dalla presente procedura di VIA di competenza statale.

Si chiede pertanto che l'area vasta di analisi degli impatti potenziali dell'impianto eolico proposto sui beni culturali e sulle testimonianze della stratificazione insediativa come individuati dal Piano



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) sia pari a 9 Km di buffer rispetto al medesimo impianto;

2. *la competente Soprintendenza ABAP, nella nota sopra citata, ha evidenziato che il sito interessato dall'intervento è caratterizzato da un'importante significatività archeologica derivante dalla diffusa presenza di testimonianze della stratificazione insediativa risalente ad epoca Neolitica.  
Si chiede pertanto la Carta Archeologica del rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch, come indicato nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006";*
3. *si rileva che nel SIA, sebbene in prossimità degli aerogeneratori siano presenti segnalazioni architettoniche e archeologiche, nonché aree a rischio archeologico, come individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, (cfr. Tavola "Stralcio cartografia PPTR – componenti culturali e insediative") non si fornisce alcuna qualificazione di detti beni e aree, definiti quali testimonianza della stratificazione insediativa.  
Si chiede che venga effettuata una ricognizione planimetrica e fotografica dei beni classificati quali "testimonianze della stratificazione insediativa", ricompresi nell'ambito distanziale sopra indicato. Dovranno essere elaborate delle fotosimulazioni con punti di ripresa da e verso tali beni e dovranno essere verificati i potenziali impatti diretti ed indiretti dell'intervento su tutte le componenti del PPTR, in detto ambito distanziale. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate (con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, ovvero con pellicola 35 mm, obiettivo con lunghezza focale di 50 mm) evitando di posizionare il punto di ripresa in corrispondenza di ostacoli occasionali (cespugli, manufatti sparsi, ecc.);*
4. dovrà essere prodotta una descrizione grafica fotografica e renderizzata delle trasformazioni paesaggistiche in relazione alle strade di accesso e piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto;
5. *nei due capitoli del SIA - Quadro di riferimento Ambientale, riferiti al "patrimonio culturale e al paesaggio" (paragrafo 2.3.4 – Patrimonio culturale e paesaggio e paragrafo 2.3.10 – Impatto sul paesaggio), oltre che far riferimento unicamente al documento allegato alla Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 06/06/2014, n. 162, relativa ai Criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, si giunge a conclusioni del tutto errate, quale, ad esempio, quella in cui si afferma "...che l'area oggetto di installazione non ricade all'interno di alcun ambito territoriale". Al riguardo, si fa presente che, diversamente da quanto indicato dal Proponente, l'intervento di cui trattasi ricade nell'Ambito territoriale n. 4 – Ofanto, e nella figura territoriale 4.2 – "La media valle dell'Ofanto", come delimitate dal PPTR ed è, innanzitutto, rispetto alle invarianti strutturali di tale ambito (come enunciate nella Sezione B della relativa Scheda d'Ambito territoriale), che deve essere condotta la verifica dell'incidenza delle trasformazioni indotte dall'impianto in questione, insieme agli altri impianti presenti nell'unità di analisi (nei suddetti criteri indicata pari a 20 Km dall'impianto proposto), sulle regole di riproducibilità delle invarianti strutturali.  
Si chiede quindi che vengano effettuate le dovute rettifiche nel senso sopra indicato e che venga elaborata una cartografia con l'individuazione dei parchi eolici già realizzati e autorizzati presenti nei territori comunali intercettati nell'ambito distanziale di almeno 9 Km, insieme alla valutazione degli effetti cumulativi di co-visibilità ed effetti sequenziali dell'impianto di cui trattasi unitamente agli impianti eolici già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nell'area secondo le*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

indicazioni contenute nei criteri metodologici di cui alla D.D. sopra citata del 2014 e alla DGR n. 2122/2012;

6. si chiede infine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto con i "Progetti integrati di Paesaggio Sperimentali" indicati dal PPTR, prossimi al progetto in questione (cfr. ad esempio il progetto "Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto. Patto per la bioregione e il Contratto di fiume").

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni >.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.22320 del 29/09/2017, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la suddetta richiesta di integrazioni, invitando la medesima Commissione a voler formulare una propria richiesta di integrazioni, qualora ritenuta necessaria, per permettere allo stesso Dicastero di darne comunicazione al proponente.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.27733 del 28/11/2017 ha trasmesso al Proponente la suddetta richiesta di integrazioni della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, nonché quella formulata dalla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con nota prot. CTVA.RU.3959 del 24/11/2017.

**CONSIDERATO** che la **Società Tozzi Green S.p.A.**, con nota prot. n. 305/17/TGreen/MF-ab del 20/12/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a soddisfare la suddetta richiesta del 28/11/2017.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.182 dell'08/01/2018 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dello stesso Ministero della documentazione integrativa, oggetto di un nuovo avviso al pubblico, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio** con nota prot. n. 4281 del 12/02/2018, ha chiesto alla **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio** competente di trasmettere le proprie definitive valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo con nota prot. n. 1785 del 05/03/2018, che di seguito si riporta integralmente:

< In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V, prot. 4281 del 12/02/2018, acquisita agli atti della Scrivente in pari data prot. n. 1142, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio, richiesta con nota prot. n. 6499 del 15/09/2017 pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

L'impianto è costituito da 12 aerogeneratori, che presentano un'altezza complessiva di 180 m per una potenza complessiva pari a 40,8 MW.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno pertanto valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 9,00 km, in base alle specifiche Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di cui alla D.G.R. 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area (Ofanto, Sub Appennino Dauno, Tavoliere) e Linee Guida impianti FER del PPTR (Elab.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

4.4.1 parte 1 e 2); infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB. CC.

Tale area buffer interseca i seguenti territori comunali: Cerignola, Stornarella, Ascoli Satriano. Il perimetro delle aree contermini intercetta il territorio della Basilicata.

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito del Tavoliere e Ofanto, in particolare le Figure Territoriali di "La marane di Ascoli Satriano" e "la media valle dell'Ofanto".

In merito ai principali beni di varia natura presenti nelle aree contermini, ad un'analisi limitata ad un buffer di 2 km, si elencano i principali:

**- Fiumi e torrenti, acque pubbliche:**

Marana Capacciotti – R.D. 20/12/1914 in G.U. n. 93 del 13/04/191;

**- Parchi e riserve:**

Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, l.r. n. 37 del 14/12/2007 e n. 7 del 16/03/2009;

**- Lago:**

Lago Capacciotti (art. 142, lett. b del D. Lgs. 42/2004);

**- Beni architettonici (con vincolo diretto):**

Complesso monumentale "Torre Alemanna" (Decl. 15/3/1983);

**- Aree a rischio archeologico di età comprese fra il Neolitico e il Tardo antico:** LA TORRE 1, LA TORRE 3, GIUBITO PRIMO, TORRE 6, TORRE 7, COPPA CAPACCIOTTI, LA TORRE 2, POSTA DI VASSALLO, MASSERIA PISCITELLI, CAPACCIOTTI, TORRE 4, TORRE 8, POSTA DI VASSALLO;

**- Masserie e beni storico culturali:**

POSTA S. CLOTILDE, MASSERIA TORRETTA, POSTA CAPACCIOTTI, MASSERIA GUBITO PRIMO, POSTA CAPACCIOTTI, MASSERIA PISCITELLO, MASSERIA GUBITO SECONDO, MASSERIA GUBITO;

**- Tratturi:**

Regio Tratturello Candela Montegentile, Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, Tratturello Stornara-Lavello.

**- Strade a valenza paesaggistica**

Strada delle Marane

Strada ad alta frequentazione: Autostrada A14/A16.

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali (es. oltre 70 masserie e poste) che restituisce l'importanza del fenomeno di attrezzamento storico-culturale del paesaggio considerato, nonché la ricchezza della componente paesaggistico-ambientale per l'estensione delle aree (es. parchi, acque pubbliche) tutelate dalle norme di settore.

In merito alla disciplina di tutela, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere" del PPTR).

Rispetto alla Struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali le direttive sono orientate ad azioni di tutela che: «impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti».*

*Le indicazioni fornite dal PPTR, sono tese a «Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici» mediante azioni orientate a «tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale» ad esempio «favoriscono la realizzazione dei progetti di fruizione di contesti topografici stratificati (CTS) e monumentali presenti attraverso l'integrazione di tali aree in circuiti fruitivi del territorio, in coerenza con le indicazioni dei progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali».*

*In merito alle criticità poste dal PPTR sull'area di Cerignola vi sarebbe l'«alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici»; in merito «al Sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario della piana» si riconosce quale criticità l'«alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche [...] abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza» dal che si giunge alla direttiva di incentivare la «salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)».*

*Ancora sul tema del patrimonio storico culturale il PPTR indirizza alla «salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)».*

*Si tratta di una vasta spianata debolmente inclinata, solcata da alcuni torrenti, che si sviluppa sul territorio tra il fiume Ofanto e le diverse marane di Ascoli Satriano. È un'area caratterizzata prevalentemente da ampi campi a seminativo e colture quali la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti. Sono caratterizzati dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi. La particolare caratterizzazione della trama agraria è il prodotto storico delle politiche agrarie pianificate fino a tempi recenti, intorno a presidi storico culturali di masserie e poste intrecciate ad una viabilità di antica origine, rafforzata dalla rete tratturale, integrata dalle opere della Bonifica fondiaria risalenti al periodo compreso fra le due guerre.*

*In particolare l'area interessata dall'impianto interferisce direttamente con i tratturi sopra riportati a cui fanno riferimento numerose e interessanti masserie e poste della transumanza.*

*Le vaste orizzontalità del territorio, le visualità del contesto paesaggistico determinano una visibilità a grande distanza degli elementi verticali.*

*Quanto sopra indicato come criticità e indirizzi e direttive previste dal PPTR sull'area in questione conferisce all'impianto proposto, per sua natura visibile a grandi distanze per via della dimensione pari a 180 mt. in altezza e della mole delle sue componenti un vero e proprio fattore di detrattore del paesaggio: detrattore per qualunque politica di valorizzazione dei beni storico culturali presenti nell'area e detrattore per la tutela del carattere agro-pastorale del contesto.*

*L'analisi dell'intervisibilità allegata al progetto (tavole datate 2018) mette in evidenza il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto. Le fotosimulazioni presentate – per quanto poco accurate, non esaustive e piuttosto tendenziose sia per la scelta delle inquadrature che delle posizioni di ripresa, sia per la restituzione grafica – mettono comunque in evidenza la mole e l'impatto degli aerogeneratori sul contesto e sui beni citati prossimi all'impianto stesso.*

*La valutazione dell'impatto determinato dall'inserimento del parco eolico sul sistema dei valori paesaggistici che qualificano l'area, mette in evidenza le criticità del progetto in esame. Infatti la ricognizione effettuata nelle aree contermini (in particolare nell'arco dei 2 km di buffer) in merito agli*



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

elementi più significativi presenti evidenzia l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area ed inoltre ne attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari. Vi si riscontra un insieme particolarmente articolato di aspetti monumentali, geomorfologici, naturalistici e del sistema del paesaggio agrario nel suo complesso che hanno strutturato la forma paesaggistica di quest'area, in un processo di antropizzazione di lungo periodo.

L'intervisibilità delle torri eoliche è estremamente alta ed è chiaramente espressa in modo inequivocabile nello specifico studio contenuto nelle Integrazioni SIA dell'08/12/2017. L'alta visibilità di tutti (o quasi tutti) gli aerogeneratori nell'area contermina di 9,00 km, associata alla visibilità delle torri già esistenti e previste, come da grafici presenti nel SIA, aggrava le caratteristiche impattanti della proposta progettuale, come si esprime in seguito.

L'area in oggetto è costituita da una pianura ricompresa all'interno di sistemi insediativi plurimillenni, situata in posizione baricentrica fra le principali linee di attrezzamento e controllo del territorio, già fortemente frequentato in età Neolitica, sviluppatasi a partire dall'età preclassica per poi consolidarsi in età classica medievale: si tratta del quadrilatero definito dalle antiche città di Asculum, Herdonia, Canusium, Forentum, dai presidi medievali della masseria regia di Corneto, Torre Alemanna e del castello-domus federiciano di Cerignola. Si tratta di una "lente" di territorio agricolo omogeneo e ordinato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti agricoli/produttivi storici. Si sovrappongono, infatti, due sistemi della tradizione agro-pastorale tipici della Puglia centro-settentrionale: da una parte il sistema delle masserie e delle poste della transumanza, interconnesse dai tratturi (di impianto tardo medievale ed in uso fino al principio del secolo scorso); dall'altra, il più recente sistema agrario impostato con le operazioni di bonifica fondiaria che a partire dal secondo ventennio del '900 ha ridisegnato l'assetto rurale di ampie aree agricole di Cerignola. Appare, a tal proposito, particolarmente caratterizzante, sul piano della forma del paesaggio, l'esito della bonifica fondiaria, in quanto questo luogo si arricchisce di una preziosa, quanto persistente, struttura agricola e insediativa, che ridisegna il suolo mediante una "centuriazione dell'età contemporanea" impostata sull'asse della SP 95 e quello trasversale della SP 83 con ramificazioni che insistono sull'area di progetto.

A partire dall'età del fascismo, questa piana, completamente bonificata, assume un valore esemplare di attrezzamento agrario della contemporaneità, grazie alla perentoria organizzazione del suolo ed al calibrato inserimento dei nuovi edifici residenziali/produttivi progettati dalla bonifica.

L'eccezionalità del carattere di quest'area è espressa in modo ancora più evidente dall'orografia assolutamente piana del sito, data, fra l'altro, dall'assenza di elementi di disturbo rilevanti, che permette da grandi distanze la percezione degli elementi strutturanti di questo "paesaggio orizzontale". Per tale ragione alcune strade provinciali che attraversano l'area sono considerate, nelle carte stradali, strade di rilevanza paesaggistica.

L'introduzione di aerogeneratori in questo delicato sistema determinerebbe un profondo impatto dovuto all'effetto di disturbo e di disordine paesaggistici, considerata l'altezza delle torri (180 mt) e la visibilità a lunga distanza. Anche prevedendo l'introduzione di elementi di mitigazione (es. piantumazione di essenze arboree) comporterebbe l'introduzione, in un contesto a prevalente orizzontalità, di elementi estranei al contesto antropico e naturalistico del sito (utilizzato prevalentemente a seminativo) in cui non sono presenti elementi verticali confrontabili con le grandi dimensioni delle torri.

In particolare, gli aerogeneratori n. 12 e n.11 risultano notevolmente vicini (circa 390 mt) a siti e beni paesaggistici presenti nell'area di intervento quali il parco Nazionale del Fiume Ofanto e zona SIC; le ulteriori torri presentano a loro volta la criticità di essere morfologicamente addensate (quindi percettivamente impattanti) fra loro ed estremamente prossime a masserie e poste come sopra riportato



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nonché ai tratturi qualificati come beni culturali dalla parte II del Codice dei BB. CC., nonché come ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 143 del Codice stesso e tutelati dal PPTR. In particolare, come sotto riportato, agli impatti paesaggistici si aggiungono gli impatti di natura archeologica.

Si precisa l'importanza della Torre Alemanna, sito di straordinaria importanza storico-culturale, che oggi contiene un importante museo archeologico. La torre è molto prossima al sito dell'impianto e per sua natura (in quanto torre difensiva normanna) offre possibilità percettive sul territorio; tale aspetto è integrato con l'apparato espositivo e valorizza la sua funzione museale-archeologica del territorio stesso. Tutto ciò sarebbe dequalificato e troverebbe detrimento qualora l'impianto fosse realizzato, compromettendo e contraddicendo una importante operazione di sviluppo culturale e turistico per l'area pugliese interessata che ha comportato lunghi sforzi da parte della comunità locale.

In merito agli aspetti archeologici, le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici dall'Età Neolitica al Medioevo, sia segnalati dalle fonti e in letteratura specialistica, sia rilevati nella Carta Archeologica della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio.

In considerazione di quanto elaborato nella Carta Archeologica, si esprimono le seguenti valutazioni di dettaglio.

Risultano ad alto rischio di incidenza sul substrato archeologico:

- **l'aerogeneratore T5**, località "la Torre", interessato dalla presenza di anomalie cromatiche semicircolari (compound), indici della probabile presenza di villaggio trincerato neolitico, individuate tramite analisi delle foto aeree dell'area (Sito AAs02); è segnalato, inoltre il rinvenimento, nel corso di ricognizioni sistematiche, di materiale archeologico in superficie, indizio della presenza di insediamenti romani a carattere rurale (scheda sito UT1 e Sporadico 1).
- **gli aerogeneratori T6 e T9**, località "la Torre - Coppa di Capacciotti", interessati dalla presenza di anomalie cromatiche semicircolari (compound), indice della probabile presenza di villaggio trincerato neolitico, individuate tramite analisi delle foto aeree dell'area (Siti Ace02 - ACE03), segnalate nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (CER03-CER04) e tutelati dal vigente PPTR;
- **gli aerogeneratori T11 e T12**, località "Mezzana Coperta", interessati da rinvenimenti ceramici di periodo romano nell'ambito di ricognizioni sistematiche, configurando la potenziale presenza di insediamento rurale tipo fattoria o casa colonica (scheda di sito UT2 e Sporadico 2).

Tanto premesso, in considerazione della scarsità di visibilità riscontrata in sede di ricognizione sulle aree corrispondenti alle schede di sito, e tenendo conto della concentrazione di anomalie cromatiche fortemente indiziali della presenza di insediamenti preistorici a largo raggio, già registrati nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e tutelati ai sensi del vigente PPTR, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, esprime forti perplessità sull'installazione delle turbine T5, T6, T9, T11, che andrebbero pesantemente ad incidere sul substrato archeologico diffusamente evidenziato in aree adiacenti al sedime degli aerogeneratori sopra menzionati.

Per quanto riguarda la realizzazione dei restanti aerogeneratori (T1-T4; T7-T8; T10; T12) e dei cavidotti da progetto, un aspetto non secondario nella lettura delle diverse componenti topografiche è la presenza della rete tratturale, espressione di corridoi naturali di collegamento con i comparti limitrofi, rappresentata dal Regio Tratturello Stornara-Lavello; Regio Tratturello Foggia-Ortona-Lavello, Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Le intersezioni e l'impatto sui suoli tratturali nello scavo e per la posa dei cavidotti di collegamento sono evidenti: il regio Tratturello Foggia-Ortona-Lavello sarà interessato dal passaggio del cavidotto interrato per una lunghezza di circa 3,1 km, a partire dall'intersezione con la SP 97 e fino all'intersezione con la nuova viabilità di impianto. Per quanto riguarda i restanti percorsi tratturali, la relazione tecnica del progetto esprime osservazioni relativamente al minimo impatto sul Regio Tratturello Stornara-Lavello, attraversato trasversalmente per una larghezza minima, e in merito alle attuali condizioni del manto stradale del Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, con superfici già asfaltate in passato e corrispondenti al percorso della strada provinciale SP 97, strada di collegamento veloce.

Si evidenzia però, a contestazione di quanto sopra, che i Tratturelli, bracci secondari dei percorsi di transumanza, fanno parte di un vasto complesso di manufatti funzionali allo svolgimento delle attività legati al fenomeno dello spostamento di greggi e uomini, che la normativa di settore, con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, ha inteso salvaguardare come valori territoriali estesi, rappresentativi della qualità del territorio e della memoria storica, codificata dalla persistenza di innumerevoli tracce non confinabili ai tracciati della transumanza. Le componenti storico-geografiche dei tratturi rimangono inalterate, anche se ci sono state modifiche che hanno dato un diverso assetto alle superfici di percorrenza.

Pertanto, in relazione all'esplicitazione del parere nell'istruttoria in corso, si fa presente che il progetto non è compatibile con le finalità di tutela del comparto, e che i percorsi tratturali non possono costituire piste di collegamento tra i vari settori del parco eolico o fasce snaturate nella consistenza e nella sedimentazione originaria dalla presenza dei cavi di collegamento.

Si sottolinea inoltre che, al di là di aspetti archeologici riferiti alle puntuali interferenze del progetto, la presente valutazione tiene conto della necessaria tutela delle componenti archeologiche anche in relazione al contesto visuale e percettivo culturale dell'area coinvolta dall'impianto. Vista la ricchezza di testimonianze presenti nell'ampio ventaglio rappresentato dalle ricognizioni e dai beni culturali variamente tutelati, si rende necessario, quindi, preservare l'area dall'inevitabile stravolgimento e frammentazione di lettura del contesto insediativo, agro-pastorale antico che si verificherebbe qualora l'impianto fosse realizzato.

Per quanto attiene agli impatti cumulativi, va esposta la seguente criticità: dalla consultazione dei dati disponibili su <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>, nonché dagli elaborati specifici allegati al progetto, è possibile prendere atto della grande quantità di impianti eolici presenti nelle aree contermini. Sono infatti quantificabili circa 90 aerogeneratori (realizzati/autorizzati) dislocati ad ovest, a sud e a nord-est rispetto all'area di impianto proposto e 7 impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (diversi ettari ciascuno). È noto che l'area fra Cerignola e Ascoli Satriano è una delle zone più densamente interessate dalla presenza di impianti in Puglia e tale circostanza costituisce una grande criticità (insieme ad altre aree pugliesi come ad esempio Troia, Sant'Agata e altre località del Sub Appennino Dauno). Il cuneo di territorio del comune di Cerignola e Ascoli Satriano, in cui ricade l'impianto proposto, confina con le aree compromesse, ma è ancora preservato da impianti FER, quindi non compromesso dalle considerevoli trasformazioni che la presenza del mega eolico comporta. Ovvero, tale area non è stata ancora interessata dalla trasformazione paesaggistica e di suolo. Conserva la leggibilità e i caratteri di un territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari caratteri storico-insediativi che, al contrario, si stanno perdendo nelle aree sopra citate, le quali si stanno trasformando in contesti a spiccato carattere industriale, produttivo ad alto valore tecnico e di artificialità.

Le dinamiche di trasformazione del territorio avvenute in modo privo di gestione/pianificazione, in modo diffusivo e incontrollato, come avvenuto nelle aree attigue a quella di progetto, pone il tema ormai



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

urgente della preservazione delle visuali paesaggistiche e dei caratteri specifici unitamente a quello del consumo del suolo per attività non agricole.

Inoltre, come ulteriore riflessione, si richiamano le problematiche connesse al fenomeno della mancata produzione di energia (che vede gravare il suo onere economico sulla collettività) per l'impossibilità della rete nazionale di assorbire l'energia prodotta dall'eolico pugliese a causa dell'eccessiva concentrazione di impianti (cfr. "DGR 581/2014 Regione Puglia, Analisi di scenario della produzione di energia FER sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"). Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto dell'inutilità del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto geografico.

Tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l'impianto sia **incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e archeologici dell'area interessata**.

**CONSIDERATO** che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 12111 del 04/05/2018 ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si riscontrano la nota di codesta DG ABAP Servizio V prot. 4281 del 12/02/2018, nonché la nota prot. 1785 del 5 marzo u.s. con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha inviato il proprio parere.

Al proposito, esaminata la Carta Archeologica del Rischio pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, lo scrivente Servizio concorda pienamente con le articolate valutazioni espresse dalla Soprintendenza competente nella nota citata, confermandone di conseguenza il parere negativo>.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**VISTO** l'art. 26 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. 104/2017.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

**RITENUTO** di dover richiamare a tal proposito la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nel margine superiore dell'Ambito territoriale n. 4 – Ofanto, al confine con l'Ambito territoriale n. 3 "Tavoliere".

**VALUTATO** pertanto che le verifiche della Soprintendenza ABAP in merito alla compatibilità dell'impianto eolico proposto con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e le direttive relative all'Ambito territoriale "Tavoliere", sono da ritenersi comunque necessarie, considerate le dimensioni degli aerogeneratori e la loro prossimità a tale Ambito territoriale, che comportano comunque un'interferenza con le invarianti strutturali ivi presenti, impedendo, con la realizzazione dell'impianto, la lettura delle relazioni tra loro ancora esistenti.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 4 – Ofanto del PPTR – Componenti dei paesaggi rurali" l'impianto proposto si pone in contrasto, per quanto predetto e di seguito evidenziato, con i relativi Obiettivi di qualità, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"; che l'intervento proposto non è inoltre coerente con l'indirizzo finalizzato a "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura, né con la direttiva che stabilisce la promozione delle "misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale diffuso attraverso il sostegno alla funzione produttiva dei prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza", in quanto con la realizzazione di altri aerogeneratori in un'area ancora intatta viene scoraggiata e vanificata ogni iniziativa in tal senso. È inoltre in contrasto, per le stesse ragioni, con gli Obiettivi di qualità volti a "valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo" e a "riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati", obiettivi da perseguire attraverso la valorizzazione dei sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali, con la promozione della fruizione dei Contesti Topografici Stratificati (CTS) di Ascoli Satriano-Corleto (localizzato in prossimità dell'impianto di cui trattasi) in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR-Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali. La realizzazione dell'impianto è infine non coerente con la direttiva finalizzata alla promozione, alla conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, da attuarsi attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturali del bene patrimoniale.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che con riferimento alle Componenti visivo percettive, il progetto si pone in contrasto con l'Obiettivo volto a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuarsi impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

**CONSIDERATO** che la SP95, sebbene interdetta al traffico (come riferito a pag. 34 del Progetto Definitivo – Analisi degli elementi tutelati dal PPTR) è comunque individuata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica, e come tale costituisce comunque un percorso per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da essa godibili.

**VALUTATO** che, con riferimento alla SP95, l'impianto proposto (come è possibile verificare con la fotosimulazione prodotta nell'elaborato Progetto definitivo-Studio di visibilità e mappe di visibilità teorica) è in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi) in quanto non è volto a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario, né tende a salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclopedonale e natabile) dei paesaggi.

**CONSIDERATO** il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni architettoniche quali masserie e poste, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali quali i tratturi e il complesso monumentale "Torre Alemanna" (vincolata con Decl. 15/03/1983 ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004).



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico proposto è visibile dal Complesso monumentale "Torre Alemanna", essendo situato a poco più di un chilometro dall'impianto (cfr. elaborato "Studio di visibilità e mappe di visibilità teorica", pag. 19).

**RTENUTO** di dover precisare che l'errata indicazione - così puntualizzata dal Proponente nelle Premesse del documento Integrazione SIA - sia nella nota sopracitata della Direzione generale prot. n. 26340 del 20/09/2017 che in quella della Soprintendenza ABAP competente, dell'altezza complessiva degli aerogeneratori pari a 180 mt (misura questa ricavata da quanto comunque riportato a pag. 7 del SIA - Quadro di riferimento ambientale "...altezza della torre 115 metri e diametro del rotore pari a 130 m...") anziché 175 mt (quindi con una variazione equivalente pari a circa il 2,8%) risulta manifestamente ininfluenza rispetto alle valutazioni espresse nel sopra trascritto parere del 05/03/2018 della Soprintendenza ABAP per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia.

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP del 05/03/2018, con il suddetto parere, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

**RITENUTO** pertanto di non poter aderire a quanto riportato nel parere n. 2664 del 02/03/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, in merito all'impatto sul paesaggio del progetto proposto definito "tollerabile", per tutte le considerazioni e valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP competente, considerata anche in particolare, la vasta estensione territoriale dalla quale risultano percepibili tutte o quasi tutte le torri eoliche di progetto (cfr. Integrazione SIA prodotto in riscontro alla richiesta di integrazioni del 28/11/2017 formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e l'orografia assolutamente piana del territorio interessato caratterizzato dall'assenza di elementi di disturbo rilevanti, che permette da grandi distanze la percezione degli elementi strutturanti di questo "paesaggio orizzontale", come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP competente, e dove l'introduzione di aerogeneratori (di altezza pari a 175 mt) in questo delicato sistema determinerebbe un profondo impatto dovuto all'effetto di disturbo e di disordine paesaggistici.

**CONSIDERATO** che ai fini della tutela dei tratturi interferiti dal progetto in questione non sussistono differenze tra i tratturi "reintegrati" e "non reintegrati", sia con riferimento ai decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, i quali individuano i tratturi vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 in relazione alla proprietà (dello Stato o degli Enti locali), sia in quanto il PPTR, fatta salva la fascia di salvaguardia diversa (pari a 30 metri per i tratturi non reintegrati e a 100 metri per quelli reintegrati), stabilisce le stesse disposizioni di tutela, indicando all'art. 78, co. 5 che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lett. b) [aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori ...], gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, (...) curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

**RITENUTO** pertanto di non poter condividere anche in questo caso quanto riportato nel sopra citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, laddove si afferma che l'effetto delle opere proposte sui tratturi è trascurabile ..., considerato che, con riferimento ai potenziali impatti dovuti dalla realizzazione di un parco eolico, è necessario tenere in considerazione non solo l'interferenza diretta delle opere sul tratturo, ma l'alterazione dell'integrità visuale derivante dalla prossimità degli aerogeneratori (in particolare WTG1, WTG2 e WTG3) a tali beni culturali, quali monumenti della storia



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca (art. 76, co. 2 lett. b, delle NTA del PPTR) e come tali meritevoli di tutela anche se ci sono state modifiche che hanno dato un diverso assetto alle superfici di percorrenza (cfr. parere della Soprintendenza ABAP).

**RITENUTO** a tal proposito di non condividere quanto dichiarato nella documentazione integrativa al SIA, laddove si afferma che le opere di impianto **NON INTERFERISCONO** con alcun vincolo archeologico da cui discende la successiva affermazione pertanto il sito di progetto individuato dalla società proponente risulta compatibile con la presenza dei vincoli archeologici esaminati (cfr. pg. 37 delle integrazioni al SIA), in quanto, innanzitutto vengono interferiti direttamente dei tratturi - vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983 - con l'attraversamento dei cavidotti, per la cui realizzazione sarà necessario, se del caso, acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e 146 del D. Lgs. 42/2004 (come disposto dal modificato art. 26 del medesimo decreto) e anche per le valutazioni sopra esposte in quanto, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP competente, al di là di aspetti archeologici riferiti alle puntuali interferenze del progetto, la presente valutazione tiene conto della necessaria tutela delle componenti archeologiche anche in relazione al contesto visuale e percettivo culturale dell'area coinvolta dall'impianto.

**VALUTATO** pertanto che il progetto proposto si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 78, co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto non consente il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), da attuarsi impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

**VALUTATO** che l'impianto eolico proposto si localizza in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari caratteri storico-insediativi, oramai perduti nelle aree limitrofe ad ovest e sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale a riprova quest'ultimo della capacità distorsiva delle qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare.

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nel parere sopracitato, ha rilevato l'estrema vicinanza (circa 400 metri) di alcune porzioni dell'area di progetto con le aree protette quali l'area SIC IT9120011 "Valle Ofanto-Lago Capaciotti", prescrivendo pertanto per la positiva dichiarazione di compatibilità ambientale l'esclusione dal progetto presentato degli aerogeneratori indicati con le sigle WTG12 e WTG11.

**RITENUTO** che, in analogia con il suddetto criterio della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, per gli aspetti di competenza di questo Ministero, parimenti costituzionalmente protetti, la prossimità dell'impianto proposto a beni culturali e paesaggistici, nonché ad ulteriori beni tutelati dal PPTR non può che portare ad escludere tutti gli aerogeneratori proposti che direttamente o indirettamente interferiscono con detti beni, come peraltro già evidenziato nel parere della Soprintendenza ABAP e qui ripreso.

**CONSIDERATO** che dal Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia - Anno 2016, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 892 impianti) e di potenza installata (pari a 2.440,9 MW) pari al 27,1% della produzione eolica nazionale.

**CONSIDERATO** che in particolare la provincia di Foggia con il 21,0% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 7,5%, di



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Avellino con il 7,1% e di Catanzaro con il 6,1%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane.

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali non può non considerarsi quindi la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici.

**CONSIDERATO** che nell'Area Vasta di Indagine (AVI) del parco eolico di cui trattasi (calcolata pari a km. 8,75 dagli aerogeneratori di progetto e non pari a 20 km come prescritto dalla DGR della Puglia n. 2122/2012 per il "I-Tema: Impatto visivo cumulativo"), ad ovest e a sud-ovest, sono presenti (cfr. pg. 77-78 delle Integrazioni al SIA) altri 92 aerogeneratori (realizzati e autorizzati) e 7 impianti fotovoltaici, senza considerare le nuove istanze di VIA, ad oggi pervenute, relative alle richieste, di un'altra Società proponente, per la realizzazione di altri due nuovi parchi eolici (di 12 e di 19 aerogeneratori) nello stesso comune di Cerignola.

**CONSIDERATA** quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare in alcuna maniera, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi

**CONSIDERATO** che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico.

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di repowering, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo, recuperando e riducendo il numero degli aerogeneratori esistenti.

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

**A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime**

### **parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 40,8 MW, e opere connesse, denominato "Eolico Cerignola Borgo Libertà", nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG) >.

**CONSIDERATO** che la Società Tozzi Green S.p.A. con la nota prot. n. 137 del 24/05/2018 ha trasmesso le proprie osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo espresso dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, inviando un documento denominato "Controdeduzioni al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – espresso con nota prot. n. 13249 del 15/05/2018", visto quanto dalla stessa Società comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90.

**RITENUTO** necessario considerare le osservazioni contenute nel suddetto documento, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione.

**RITENUTO e VALUTATO** che in merito al quanto osservato dalla Società proponente al **punto 1.** del documento trasmesso, come ampiamente riportato nelle suddette valutazioni, l'impianto eolico proposto costituisce un fattore di detrazione delle qualità del paesaggio interessato, espresso nella percezione della ruralità e della tipicità dei luoghi, per le caratteristiche proprie degli aerogeneratori (quali impianti di grande taglia) e per la loro localizzazione in territori rurali, caratterizzati da terreni ad andamento pianeggiante di libero ed ampio panorama, ove ogni elemento di forte verticalità, quali le presenti torri, assume il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto caratterizzato dalla presenza di manufatti rurali. Le valutazioni della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (comprehensive delle valutazioni della Soprintendenza ABAP competente) sono riferite non certo al "lieve incremento di dimensioni" (come riferito nelle Osservazioni del proponente) dovuto alla maggiore potenza unitaria delle macchine qui proposte rispetto a quelle di minore potenza, ma come è evidente, alle caratteristiche e alle dimensioni proprie degli aerogeneratori, totalmente fuori scala rispetto agli altri elementi caratterizzanti il territorio rurale in cui essi si inseriscono, costituito, come si è detto, da un'area orograficamente pianeggiante e quindi caratterizzato da una visibilità molto ampia. La presenza massiccia di aerogeneratori (realizzati e autorizzati, fattore rilevante in sede di VIA per gli impatti cumulativi da valutarsi) trasforma il territorio da agricolo ad "industriale", uso questo totalmente in contrasto con la vocazione di quelle aree e con le regole di riproducibilità delle invariati strutturali ivi presenti, come definite dal PPTR.

**RITENUTO** inoltre non condivisibile quanto affermato dalla Società Proponente in merito alle presunte contraddizioni contenute nel parere tecnico istruttorio trasmesso (e sopra riportato) relativamente alle possibilità offerte dal repowering, già indicato dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio quale alternativa alla realizzazione di nuovi impianti eolici, comportando la scelta del repowering una



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

riduzione del consumo di suolo, un recupero delle aree già compromesse attraverso la riduzione del numero di aerogeneratori esistenti - da attuarsi in particolare nelle aree indicate nella SEN 2017 quali "aree sature" - e garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

**RITENUTO e VALUTATO** di non condividere quanto sostenuto dal Proponente in merito alla possibilità che i parchi eolici "*possono essere meta di visite turistiche*", avendo fondato tale affermazione su esempi non riferiti al territorio provinciale in cui ricade l'intervento proposto, ma a territori (Scozia, Grecia e infine il comune di Varese Ligure, premiato, in verità, per una globale politica di sviluppo sostenibile, e non certo, come riportato, per la realizzazione nel proprio territorio di un impianto eolico costituito inizialmente da due e poi da quattro soli generatori eolici) non paragonabili a quello che qui interessa. L'altissima densità di impianti eolici nella provincia di Foggia (vedi, tra l'altro, la fig. 20 riportata a pg. 26 del presente parere) impedisce di fatto di considerare la singolarità attrattiva di ciascun impianto (e quindi anche quello di cui trattasi), così come impedisce di ritenere ancora credibile il generarsi di quella curiosità narrata dal proponente, che arriva ad affermare come tali parchi eolici possono diventare meta di *visite turistiche* (senza indicare dati certi e concreti in merito).

**RITENUTO** di non considerare attinenti al caso di cui trattasi i dati riportati dal Proponente in merito al "gradimento" degli impianti eolici in quanto riferiti unicamente alla popolazione scozzese e non agli abitanti del territorio interessato dall'impianto eolico proposto.

**CONSIDERATO** che, con riferimento a quanto sostenuto in merito al reddito aggiuntivo fornito ai proprietari dei terreni agricoli occupati dall'impianto e sulla possibilità per gli agricoltori di "*implementare l'attività agricola e rilanciarla con nuovi investimenti*", la Società proponente non fornisce dati concreti al riguardo e, anzi, indica tale reddito solo quale "opportunità di sostegno economico" e non di incremento delle qualità paesaggistiche dell'area.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che con riferimento al **punto 2** delle Osservazioni del Proponente, le fotosimulazioni contenute nel documento "*Appendice 2. Fotomontaggi*" mettono in evidenza l'impatto paesaggistico degli aerogeneratori sul contesto (es. punto di presa n. 9 Masseria Gubito; punto di presa n. 11 - masseria Torretta; punto di presa n. 14 posta Capacciotti; punto di presa n. 15 - Posta di Forcone Nord; punto di presa n. 16 - Posta Ragucci; punto di presa n. 18 - I Tre Perazzi; punto di presa n. 19 - Masseria Gubito Primo; punto di presa n. 20 - Torre Alemanna ) e che la parziale schermatura dell'impianto data, in alcuni casi, dalla presenza di alberature interposte tra il punto di presa e l'impianto eolico (cfr. punto di presa 3 - posta Casella; punto di presa 17 - Posta S. Clotilde; punto di presa n. 20 - Torre Alemanna) non può essere considerata quale elemento di riduzione dell'impatto, in quanto la fruizione dinamica dell'area renderebbe comunque visibili anche gli altri aerogeneratori, senza contare che con il mutare delle stagioni verrebbe meno la stessa eguale efficacia schermante. A riprova di quanto sopra, si riportano di seguito le fotosimulazioni prodotte dalla Società nel documento "*Appendice 2. Fotomontaggi*".



Punto di presa 16 - Posta Ragucci (Ante e Post Operam)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



**Punto di presa 9 - Masseria Gubito (Ante e Post Operam)**



**Punto di presa 14-Posta Capaciotti (Ante e Post Operam)**



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di presa 17 – Posta S. Clotilde (Ante e Post Operam)



Punto di presa 19 – Masseria Gubito Primo (Ante Operam)



Punto di presa 19 – Masseria Gubito Primo (Post- Operam)



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di presa 20 – Torre Alemanna (Ante e Post Operam)



**RITENUTO** che relativamente al **punto 3** delle Osservazioni, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, nel richiamare quanto denunciato dalla Regione Puglia con la DGR n. 581/2014 “*Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti*”, ha voluto porre in evidenza un ulteriore elemento di criticità determinato dal mancato dispacciamento dell’energia eolica prodotta (in particolare nei comuni cosiddetti “critici”) che ha ricadute sulle competenze di questo Ministero, nella misura in cui si venisse a determinare un conseguente inutile sacrificio e compromissione del territorio e conseguentemente, del paesaggio. Così come ulteriore elemento di criticità, segnalato anche nella suddetta Deliberazione, è quello determinato dagli impatti territoriali aggiuntivi dovuti dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie per favorire l’accesso alla rete dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: numerosi sono infatti i progetti di elettrodotti presentati da TERNA S.p.A. a tal fine (che a loro volta producono impatti aggiuntivi). Inoltre, seppure TERNA ha emesso l’STMG per l’intervento in questione, non ha certo dato la compatibilità paesaggistica alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a consentire il dispacciamento dell’energia da esso prodotta.



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** che in merito al **punto 4** delle Osservazioni è necessario evidenziare innanzitutto la contraddittorietà di quanto affermato dalla Società proponente che, dopo aver riferito che "...il progetto in esame deve essere infatti valutato ai sensi del quadro legislativo vigente e non in funzione di eventuali sperimentazioni future", conclude che *l'impianto si colloca in area idonea ai sensi della normativa in vigore*. Al riguardo, si deve rilevare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell'individuare le aree "non idonee" (art. 2, co. 1: "L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni...") non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER, come invece sostenuto dal proponente: infatti, solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale dell'intervento proposto lo stesso progetto potrà dirsi adeguatamente localizzato.

**RITENUTO** necessario quindi chiarire, laddove non fosse già evidente, anche con riferimento al **punto 5** delle Osservazioni, che il richiamo a quanto proposto dalla SEN 2017 in merito alla possibilità di sperimentare l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti eolici nei territori oramai considerati "saturi", sta solo ad indicare che al di fuori di un'adeguata pianificazione non è più possibile assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali.

**CONSIDERATO** che in merito a quanto riferito al **punto 6.1** (*Elevata presenza di beni nell'area contermina individuata dal buffer di 9,00 km dal parco eolico*) è necessario innanzitutto chiarire che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano. Nel caso di specie, ai fini dell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4), pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

**RITENUTO** comunque di dover inoltre chiarire alla Società Proponente che il procedimento di cui trattasi è quello della Valutazione di impatto Ambientale, in base al quale la valutazione di questa Direzione generale si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Detta valutazione scaturisce pertanto dall'analisi delle caratteristiche proprie di quel paesaggio, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e/o paesaggistici. Tale è, d'altronde, una delle novità principali introdotte per la VIA dal D. Lgs. 152/2006 rispetto alla previgente normativa definita dalla L. 349/86, come anche ribadita dal D. lgs. 104/2017, laddove, nell'allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**RITENUTO** pertanto di non condividere quanto affermato al punto 6.1 con riferimento a quanto attribuito a questo Ministero che, con il parere reso, "intende cristallizzare" l'immagine attuale della campagna cerignolana, in quanto, come ampiamente argomentato nel parere trasmesso e sopra riportato, nel richiamare le regole di riproducibilità stabilite dal PPTR, riferite alle "invarianti strutturali" (ovvero quei sistemi e componenti che contraddistinguono l'ambito di riferimento, definendone i caratteri identitari di lunga durata) sono state implicitamente indicate le regole di trasformazione del territorio (come indicate nella Sezione B della relativa Scheda di ambito paesaggistico), per le quali la realizzazione di un impianto eolico, come quello proposto, non risulta né compatibile, né coerente.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** che in merito al **punto 6.2** delle Osservazioni della Società proponente si debba ribadire quanto già sopra chiarito, ovvero che la non interferenza dell'impianto eolico di progetto con le aree non idonee, come individuate dal Regolamento Regionale n. 24/2010, non presuppone una sua automatica compatibilità o coerenza con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'Ambito paesaggistico di riferimento, perseguiti attraverso la Normativa d'uso (Sezione C delle Schede degli Ambiti paesaggistici) declinata in indirizzi e direttive, queste ultime da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, così come dai soggetti privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale quale è il progetto di cui trattasi, essendo un intervento assoggettato a VIA nazionale (cfr. art. 89, co.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR).

**CONSIDERATO** che la verifica degli "Impatti sul patrimonio culturale e identitario", secondo la metodologia indicata nell'allegato alla D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, è finalizzata a "verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi [pari a 20 Km dall'impianto eolico proposto] non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR).

**RITENUTO** pertanto che l'ubicazione dell'impianto eolico di progetto al margine superiore dell'Ambito territoriale n. 4 - Ofanto, ovvero al confine con l'Ambito territoriale n. 3 - Tavoliere (distante circa 1,5 Km. dal parco eolico), come già sopra argomentato nel parere tecnico istruttorio prot. n. 13240 del 15/05/2018, non fa venire meno le verifiche e le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, riferite alle interferenze dell'impianto eolico proposto con le invarianti strutturali ivi presenti, impedendo quindi la lettura delle relazioni tra loro ancora esistenti.

**RITENUTO** comunque che, con quanto sopra riportato, sia stato ampiamente argomentato il contrasto e la non coerenza del progetto proposto con quanto stabilito nella Sezione C della Scheda d'Ambito n. 4 - Ofanto del PPTR (cfr. pg. 15 del presente parere), così come anche con quanto previsto dall'art. 86 delle NTA del medesimo PPTR.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene al **punto 6.3** delle Osservazioni, relative all'"Interferenza dell'impianto con la rete dei tratturi", la Società proponente fa nuovamente riferimento esclusivamente all'interferenza diretta del cavidotto sui tratturi e non all'impatto paesaggistico dovuto dalla presenza degli aerogeneratori in prossimità di tali beni.

**RITENUTO** che questa Direzione generale, con le argomentazioni riportate nel parere tecnico istruttorio prot. n. 13240 del 15/05/2018 (cfr. pag. 16 e a pag. 17 del presente parere), abbia già compiutamente chiarito che l'interferenza del progetto è costituita non solo dalla realizzazione del cavidotto interrato in attraversamento e lungo i percorsi tratturali (interferenza diretta), ma anche e soprattutto dall'alterazione prodotta sull'integrità visiva di tali beni culturali e che pertanto, a controdeduzione di quanto osservato in merito dalla Società proponente, si ribadisce il contrasto del parco eolico con quanto stabilito dall'art. 78, co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto non consente *il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b)*, da attuarsi impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

**CONSIDERATO** che in merito al **punto 6.4** delle Osservazioni, questa Direzione generale ha potuto valutare tutta la documentazione presentata dalla Società proponente e in particolare quanto contenuto



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

nell'elaborato denominato "Integrazione SIA", capitolo 5 "Analisi e valutazione degli impatti cumulativi", dove dall'esame della fig. 20, "Planimetria degli impianti eolici nella AVI (8,75 km dal sito proposto) su cartografia IGM" (sotto riportata), appare evidente che le aree ad ovest, nord-ovest e a sud-ovest rispetto all'area dell'impianto proposto sono "occupate" da altri impianti eolici e che invece tutte le aree ad est, sud-est, come anche a nord (tranne che per la presenza dell'impianto indicato con 'C' nella Tabella 6 "Impianti FER buffer 8,75 km - Impianto Cerignola", costituito da 6 aerogeneratori, di proprietà della medesima Società Tozzi Green S.p.A.) sono attualmente prive di impianti eolici. È quindi a questa parte di territorio che ci si riferisce quando si afferma che "(...) Il cuneo di territorio del comune di Cerignola e Ascoli Satriano, in cui ricade l'impianto proposto, confina con le aree compromesse, ma è ancora preservato da impianti FER, ...Conserva la leggibilità e i caratteri di un territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari caratteri storico-insediativi...". La realizzazione del parco eolico proposto costituisce quindi un elemento di connessione dell'ampia area già occupata da impianti eolici con quella interessata dai 6 aerogeneratori presenti a nord e quindi capace di produrre una progressiva saturazione dell'area ancora libera fino al centro abitato di Cerignola, con conseguente trasformazione di tali aree in contesti a spiccato carattere industriale. Si ritiene che le foto dell'area oggetto d'intervento (come estratte dall'elaborato denominato "Documentazione fotografica" del proponente), sotto rappresentate, danno una chiara ed esaustiva idea di quei caratteri e di quella integrità che si intendono preservare e ai quali ci si riferisce nel parere tecnico istruttorio negativo sopra riportato.




FIG. 20 - Planimetria degli impianti eolici nella AVI (8,75 km dal sito proposto) su cartografia IGM.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/06/2018




# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**RITENUTO** che in merito a quanto sostenuto dalla Società proponente, riguardo alla genericità dell'affermazione contenuta a pag. 10 del parere tecnico istruttorio del 15/05/2018 per la quale "gli aerogeneratori 11 e 12 risultano notevolmente vicini (circa 390 mt) a siti e beni paesaggistici presenti nell'area di intervento quali il Parco Nazionale del Fiume Ofanto e zona SIC...", la prescrizione n. 1 dettata nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, che ha escluso la realizzazione di detti aerogeneratori 11 e 12, data la loro estrema vicinanza con le aree protette, si possa considerare quale ancor più motivata ragione ambientale della loro incompatibilità con le stesse aree naturali paesaggisticamente tutelate.

**RITENUTO** che con riferimento alla visibilità dell'impianto eolico proposto dal sito della Torre Alemanna (bene culturale tutelato dalla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e sede di un museo archeologico) si possa considerare più che esaustiva la immediata rappresentatività della relativa intervisibilità come rappresentato nella fotosimulazione sopra riportata (punto di presa n. 20, come estratta dal documento "Appendice 2. Fotomontaggi") e quanto espresso a pg. 20 del presente parere tecnico, in merito alla dinamica fruizione dei luoghi.

**RITENUTO** che le seguenti immagini estratte dall'elaborato "Documentazione fotografica" possono compiutamente dare l'idea della integrità delle aree interessate e della loro caratteristica di ampio orizzonte, che sarebbe distorto con la realizzazione del progetto di cui trattasi.



**Stralcio cartografico con indicazione dei punti di presa (blu) e degli aerogeneratori (rosso), relativo alle foto dello stato attuale dei luoghi sotto riportate (estratte dal documento "Documentazione fotografica").**



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

13/06/2018

48



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



*Punto di presa 1 – Da SP97 verso l'impianto (lato sinistro – sopra – e destro – sotto - della panoramica)*



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



**Punto di presa 3 – Installazione WTG10**



**Punto di presa 12 – luogo installazione WTG6**



Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416  
[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V



Punto di ripresa 22 – Tratturo tra la strada SP97 e la WTG1

**RITENUTO** che in merito al punto 6.5 “*Rischio archeologico*” delle Osservazioni presentate dal Proponente, sentito per le vie brevi il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa Direzione generale, circa la mancata certezza della presenza di rinvenimenti archeologici nell’area interessata dalle turbine T5, T6, T9, T11 e T12, si deve evidenziare che sulla base dell’ampia casistica nota da letteratura archeologica è oramai accertata la corrispondenza tra le anomalie segnalate con i resti strutturali di età neolitica e romana.

**RITENUTO** pertanto che la sorveglianza archeologica proposta nelle Osservazioni è da ritenersi non sufficiente alla preservazione della complessità e significatività stratigrafica e paesaggistica del sito, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione (ed eventualmente dei pali di fondazione), posti a oltre 3 metri di profondità e ciascuno su una superficie maggiore di 500 metri, non consente di tutelare i resti archeologici che con molta probabilità potranno essere interferiti, né è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto data la complessità archeologica dell’area.

**RITENUTO** necessario inoltre richiamare quanto già argomentato in merito alla tutela della integrità visiva dei tratturi (che si ribadisce sono tutelati con vincoli archeologici di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004).

**RITENUTO** che in merito a quanto indicato al **punto 6.6** “*Impatti cumulativi*”, la citazione nel parere tecnico istruttorio del 15/05/2018, di altre due istanze di VIA di un’altra Società per la realizzazione di ulteriori 31 aerogeneratori nel territorio comunale di Cerignola, non ha di fatto influito nella sostanziale valutazione degli impatti cumulativi prodotti dagli altri 92 aerogeneratori e dai 7 impianti fotovoltaici comunque presenti nell’AVI.



Servizio V “*Tutela del paesaggio*”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

13/06/2018



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**CONSIDERATO** che per quanto ancora indicato nel medesimo punto si possano richiamare le sopra indicate controdeduzioni, evidenziando che la progressiva "saturazione" con nuovi impianti delle rimaste aree libere, non può essere considerato di per sé un criterio per giustificare nuove localizzazioni di impianti, dovendosi comunque operare ogni possibile recupero delle aree degradate.

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

A **conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP ed il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, valutato e controdedotto quanto osservato dalla medesima Società ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/1990, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per le motivazioni sopra esposte,

## parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società Tozzi Green S.p.A.** per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 40,8 MW, e opere connesse, denominato "**Eolico Cerignola Borgo Libertà**", localizzato nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, nella Provincia di Foggia.

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 5 - Arch. Carmela Iannotti  
(tel. 06/6723.4566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE  
Serina BON VALSASSINA



Servizio V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416  
[www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it)  
e-mail PEC: [mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it)  
e-mail PEC Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)